



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650



REGLAMENTO DISCULLARIE




Approvato con delibera n. 36

nella seduta del consiglio di istituto del 18/10/2017

Via V. Veneto, 42 - 84025 - EBOLI (SA)





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

PREMESSA

Il regolamento di disciplina dell'IC "G. Romano", uniformandosi a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), ed aggiornato secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 2 della L. 71/2017, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Pertanto si fa riferimento all'art. 4 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007:

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, alcorretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Con l'approvazione della legge 29 maggio 2017, n. 71. "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", in base a quanto disposto dall'art. 5 comma 2:

I regolamenti delle istituzioni scolastiche ... sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti

Art. 1 – Organi Competenti, luogo e tempi per l'attuazione della sanzione

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico o nelle strette vicinanze dell'Istituto, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe e Consiglio d'Istituto che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolpa.

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. A parità il voto del Dirigente Scolastico ha valore doppio. Non è consentita l'astensione. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Sanzioni e Organi Collegiali

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **singolo docente** o dal **dirigente scolastico** sono:

- <u>Richiamo verbale</u>. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
- <u>Annotazione sul diario dello studente o sul registro</u>. È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- <u>Nota sul registro di classe</u>. È una nota disciplinare registrata sul registro. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- <u>Convocazione dei genitori</u>. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **consiglio di classe o interclasse** sono le seguenti:

- Esclusione dai viaggi di istruzione (comprese uscite didattiche e visite guidate)
- Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15

Via V. Veneto, 42 - 84025 - E B O L I (SA)
Tel. 0828/361313 = 0828/328157 = Tel. / Fay. 0828/368361





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

giorni. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **Consiglio d'Istituto** sono le seguenti:

• Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (DPR n. 235/2007, art. 4 comma 9bis).

Art. 3 - Sospensioni senza obbligo di frequenza

Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza o con sostituzione della sanzione di cui all'art. 5 del presente regolamento il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola.

Il Consiglio di Classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo.

Art. 4 – Sanzioni e Scuola Secondaria di I grado

La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di I grado.

Art. 5- Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari di sospensione fino a 15 giorni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Tali attività dovranno essere effettuate solo all'interno della struttura scolastica.


In particolare sono previste:

- riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici;
- aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- attività utili all'igiene e al decoro della scuola;
- attività utili per Associazioni di Volontariato sul territorio e/o Istituzioni Religiose.

Art. 6 – Mancanze disciplinari e sanzioni

	MANCANZE	SANZIONI
	DISCIPLINARI	
Frequenza	a) ritardi ripetuti	Casi a-b-c:
<u>regolare</u>		 convocazione genitori
	b) mancanza di puntualità nelle giustificazioni	2. lettera del Dirigente scolastico
		Caso d:
	c) assenze saltuarie e	1. convocazione telefonica famiglia
	ripetute	2. rientro a scuola accompagnato
	d) assenze non giustificate	dai genitori se superiori a n. 5
Impegni di	a) non porta il materiale	1. nota del docente sul diario e sul
<u>studio</u>	didattico ed esegue	registro di classe
	saltuariamente e/o	2. convocazione dei genitori da parte
	superficialmente il	del docente
	lavoro assegnato	3. convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio
		di Classe in caso di mancato
		impegno reiterato.
		4. eventuale convocazione dei
		genitori da parte del Dirigente
		scolastico






PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

	MANCANZE	SANZIONI
	DISCIPLINARI	
Rispetto degli	a) linguaggio sconveniente,	Caso a:
<u>adulti</u>	comportamenti e gesti non corretti b) minacce verbali e non,	 nota del docente sul diario e sul registro di Classe e/o convocazione dei genitori richiamo del Dirigente scolastico
	insulti	2. Hemano del Brigente seolastico
		Caso b: 1. convocazione dei genitori alla presenza del Dirigente scolastico 2. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione (nei casi più gravi)
	c) danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale	Caso c: 1.sospensione, a discrezione del Consiglio di classe e risarcimento del danno 2. esclusione dai viaggi di istruzione 3. esposto all'autorità competente in casi gravi
Rispetto dei coetanei	a) derisione continua dei compagni per l'aspetto fisico o per il modo di parlare; diffamazione b) messa in atto di comportamenti volti a escludere deliberatamente compagni dal gruppo	Casi a-b: 1. discussione e riflessione sull'accaduto in classe 2. se reiterati, convocazione dei genitori e richiamo dell'alunno da parte del Dirigente scolastico 3. sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

	MANCANZE	SANZIONI
	DISCIPLINARI	
Rispetto dei	c) disturbo delle lezioni e	Casi c-d-e-f:
<u>coetanei</u>	impedimento del loro	1. convocazione dei genitori degli alunni
	normale svolgimento	coinvolti e sospensione a seconda della
	d) danneggiamento e/o	gravità del caso
	sottrazione di oggetti	2. eventuale risarcimento del danno e/o
	personali	attività in favore della comunità
	e) offese, parolacce e insulti	Scolastica
	f) aggressioni fisiche con	3. esclusione dai viaggi di istruzione
	ricorso alle mani e uso di	4. denuncia all'autorità competente nei
	oggetti contundenti	casi più gravi
	a) non cura l'ambiente	Caso a:
	dove si lavora	1. richiamo verbale del docente e
		riflessione scritta sull'accaduto
		2. consegne aggiuntive e riassetto
		dell'ambiente
		3. convocazione dei genitori
	b) danneggia le strutture	Caso b:
Rispetto delle	imbrattando con scritte	1. Riflessione scritta sull'accaduto e/o
strutture		consegne aggiuntive
didattiche e		2. comunicazione ai genitori
degli arredi		3. richiamo del Dirigente scolastico
<u>uogii ui i oui</u>		4. ripulitura e/o attività in favore della
	.) 4	comunità scolastica
	c) danneggia le strutture	Casi c-d:
	scalfendo e/o rompendo	1. richiamo verbale del docente e
	d) danneggia le strutture	riflessione scritta sull'accaduto e/o
	compiendo atti vandalici	consegne aggiuntive
	completido atti vandanei	2. convocazione dei genitori
		3. richiamo del Dirigente scolastico
		4. sanzione pecuniaria stabilita dai
		competenti organi
		5. sospensione ed esclusione dai viaggi
		di istruzione (se l'atto è intenzionale)





MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

	MANCANZE	SANZIONI
	DISCIPLINARI	
Rispetto delle	a) disattenzione	Caso a:
attrezzature e	nell'utilizzo delle	1. richiamo verbale del docente e/o
<u>dei sussidi</u>	attrezzature e dei sussidi	nota sul diario e sul registro di
	o danneggiamento	classe
	involontario	2. convocazione dei genitori
	h) dannaggiamanta	
	b) danneggiamento volontario	Caso b:
	Volontario	1. convocazione dei genitori se il
		danneggiamento è volontario
		2.sanzione pecuniaria
		3. esclusione dai viaggi di istruzione
Diamotto della	MOVIMENTI	
Rispetto delle	MOVIMENTI	
disposizioni organizzative	a) durante gli spostamenti	Caso a:
e di sicurezza	interni non sta con il	1. richiamo verbale del docente e/o
<u>dell'istituto</u>	gruppo classe	nota sul diario e sul registro di
	3 11	classe
		2. richiamo del Dirigente scolastico
		3. comunicazione ai genitori
		, and the second
	b) durante gli spostamenti	Caso b:
	esterni non sta con il	1.richiamo del docente
	gruppo classe	2. convocazione dei genitori
	8- all 1	3. eventuale sospensione e/o esclusione
		dai viaggi di istruzione
		Caso c:
		1.richiamo verbale del docente e nota
	c) esce dalla classe senza il	sul registro di classe
	permesso del docente	2. convocazione dei genitori, se il
	•	comportamento è reiterato
		comportamento e refterato

Via V. Veneto, 42 - 84025 - EBOLI (SA)





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO a) usa materiale il materiale didattico in tempi e modi impropri	Caso a: 1. richiamo verbale del docente 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul diario e sul registro di classe
	b) usa materiale il materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose c) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi,)	Casi b-c: 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul registro di classe 4. risarcimento del danno a persone o cose 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione
	RISPETTO NORME DI SICUREZZA Non rispetta le norme stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)	 richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico comunicazione e/o convocazione dei genitori esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione sospensione, se comportamento lesivo delle persone sanzione pecuniaria





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
Rispetto della normativa sull'uso del telefono cellulare	L'utilizzo del cellulare nei locali della scuola, non è consentito. (Gli alunni, qualora portino il cellulare a scuola, devono tenerlo spento, riposto e custodito. Solo nel caso di uscite didattiche è consentito l'utilizzo del cellulare per comunicare con la famiglia, previa autorizzazione del docente accompagnatore.)	1. ritiro del cellulare e riconsegna ai genitori
Rispetto della legge sulla privacy	a) Lo studente, filmando e fotografando in situazioni scolastiche, comprese uscite didattiche e viaggi di istruzione, acquisisce immagini e/o suoni, lesive della dignità, reputazione e immagine della persona, mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga tramite Facebook, Instagram o in altre forme ivi compresa la pubblicazione su siti internet.	 convocazione dei genitori degli alunni coinvolti da parte del dirigente scolastico. esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del consiglio di classe. denuncia all'autorità competente, nei casi più gravi

- ❖ Se il comportamento è reiterato per tre volte, si passa alla sanzione successiva.
- ❖ Il richiamo verbale ripetuto può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di annotazione scritta sul Registro di classe





PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

- **❖** Tre note disciplinari comportano l'esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione
- ❖ Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale e la durata sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.
- ❖ I comportamenti che possono essere perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il Dirigente Scolastico.

7- Ricorsi e Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto o chi ne fa le veci, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (v. art.8 del presente regolamento), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione dei membri dell' Organo di Garanzia con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.

E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

Art. 8 – Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto .

Esso è così composto:

- Dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
- n. 2 rappresentanti dei docenti scelti fra i candidati disponibili
- n. 2 rappresentanti dei genitori scelti fra i candidati disponibili

sito: http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/





MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

L' Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni in base al calendario delle lezioni dalla data di presentazione del ricorso.

Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà annullata.

Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.